COMUNICATO UFFICIALE N.379
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 442/A, 443/A, 444/A, 445/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 442/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. LEO TUOTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Leo TUOTO, allenatore calcio a cinque I livello nella stagione sportiva 2014/2015 tecnico responsabile della prima squadra A.S.D. LIBERTAS ERACLEA partecipante al campionato nazionale A2 di calcio a cinque, dopo essersi dimesso in data 03.11.2014 ha svolto attività tecnica per altra società la U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007, ora denominata A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL, violando l'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali), l'art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società neppure con mansioni diverse..) e l'art. 38 comma 4 delle NOIF (secondo il quale nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici….non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leo TUOTO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di squalifica;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 443/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 130 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MAURIZIO ROMEI, e della società U.S. SETTIGNANESE A.D.S., avente ad oggetto la seguente condotta:

  MAURIZIO ROMEI, allenatore di base, nonché Presidente protempore della U.S. Settignanese A.D.S., nel corso della stagione sportiva 2014/2015, quale allenatore delle squadre 1° e 2° Esordienti A della società in violazione dell'art. 1 bis del CGS, in riferimento all'articolo 38, 1 comma, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 stagione sportiva 2014/2015 del Settore Giovanile Scolastico;
  A) per aver tenuto reiteratamente, durante gli allenamenti e nel corso degli incontri ufficiali, un comportamento connotato da una costante mancanza di rispetto verso alcuni suoi giovanissimi calciatori, trasferendo ai minori messaggi altamente negativi e, comunque, assolutamente non conformi ai valori sportivi ed al suo ruolo precipuo di educatore;
  B) nell'Aprile 2015, nel corso di un torneo in Barcellona, al quale partecipavano le squadre Esordienti della U.S. Settignanese A.D.S., ove risultava formalmente titolare di responsabilità tutoriali verso i calciatori minori, atteso la sottoscrizione di un apposito modulo di accompagnamento rilasciato dalla Questura di Firenze il 16/03/2015, essersi disinteressato completamente dei ragazzi della 2° squadra Esordienti e della organizzazione che li riguardava, abbandonandoli per ore sui campi di calcio, senza neppure provvedere al loro pranzo, per poi rientrare tranquillamente insieme ad un'altra squadra in hotel.

  U.S. SETTIGNANESE A.S.D., per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Romei Maurizio al momento della consumazione delle contestate violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio ROMEI in proprio e nell'interesse della società U.S. SETTIGNANESE A.S.D., in qualità di Presidente;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Maurizio ROMEI e di 600,00 Euro di ammenda per la società U.S. SETTIGNANESE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 444/A

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 S.R.L. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 373/A del 4 maggio 2016;

- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;

- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;

- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 S.R.L. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 373/A del 4 maggio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 445/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 605 pf 15/16 adottato nei confronti del Sigg.ri ROBERTO GLIONNA, ANTONIO MONTANO, FRANCO CARMELO SCARCELLA, e della società F.C. POMARICO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  ROBERTO GLIONNA, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 23 comma 1 delle NOIF, per aver svolto nel corso delle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, l'attività di tecnico della prima squadra della società U.S. POMARICO partecipante al campionato Eccellenza Lucana senza essere regolarmente abilitato ed iscritto in alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico;

  ANTONIO MONTANO, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito quale tecnico della società U.S. POMARICO nella stagione sportiva 2015/2016, di svolgere l'attività di allenatore di fatto della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza Lucana al Sig. GLIONNA Roberto non abilitato in quanto non iscritto ad alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico;

  FRANCO CARMELO SCARCELLA, presidente e legale rappresentante della società U.S. POMARICO in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 23 comma 1 delle NOIF, per aver consentito al Sig. GLIONNA Roberto, non abilitato e non iscritto in alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza Lucana stagione sportiva 2015/2016;

  F.C. POMARICO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto GLIONNA, dal Sig. Antonio MONTANO e dal Sig. Franco Carmelo SCARCELLA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società FC POMARICO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 100 (cento) giorni di inibizione per il Sig. Roberto GLIONNA, 60 (sessanta) giorni di squalifica per il Sig. Antonio MONTANO, 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Franco Carmelo SCARCELLA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società F.C. POMARICO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio